

- Motivi di ricorso:
- Il marchio «PAPERLAB» è registrabile nella classe 9 in quanto non descrive in alcun modo direttamente i prodotti;
  - Il marchio d'impresa «PAPERLAB» può servire come marchio in commercio per distinguere prodotti della ricorrente da prodotti di altre imprese;
  - L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ha accettato la registrazione di numerosi marchi simili.

(<sup>1</sup>) Decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 novembre 2003 (procedimento R 842/2002-1).

**Ricorso della sig.ra Maria Pilar Aguar Fernandez e altri 126 ricorrenti contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 gennaio 2004**

**(Causa T-20/04)**

(2004/C 71/68)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 20 gennaio 2004 la sig.ra Maria Pilar Aguar Fernandez e altri 126 ricorrenti, tutti domiciliati in Irlanda, rappresentati dagli avvocati Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

1. annullare le decisioni della Commissione che stabiliscono i prospetti di retribuzione e di richiamo delle retribuzioni che li riguardano a partire dal 1° luglio 2002 in applicazione del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 2265, che adegua a decorrere dal 1° luglio 2002 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni;

2. condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

I ricorrenti nella presente causa, dipendenti e agenti in servizio presso l'Ufficio alimentare e veterinario, la cui sede si trova a Dublino, contestano i prospetti di retribuzione e di richiamo delle retribuzioni che li riguardano per il periodo successivo al 1° luglio 2002.

A sostegno della loro domanda i ricorrenti invocano un motivo unico concernente l'illegittimità del coefficiente correttore stabilito per l'Irlanda dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 2265 (<sup>1</sup>), in quanto, in violazione dell'art. 64 dello Statuto che sancisce il principio di equivalenza del potere d'acquisto per i funzionari indipendentemente dalla loro sede di servizio, tale coefficiente non compensa la differenza tra il costo reale della vita nella loro sede di servizio e il costo della vita a Bruxelles. Più in dettaglio, essi sostengono che l'aver fissato a 124,8 il coefficiente correttore non è sufficiente a garantire il rispetto di tale principio.

(<sup>1</sup>) GUCE del 20.12.2002, L 347, pag. 1.

**Ricorso della Fusion Electronics Limited contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), presentato il 21 gennaio 2004**

**(Causa T-21/04)**

(2004/C 71/69)

*(Lingua processuale da determinare ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — lingua in cui il ricorso è stato presentato: l'inglese)*

Il 21 gennaio 2004 la Fusion Electronics Limited, con sede in Auckland, Nuova Zelanda, rappresentata dall'avv. A. Rough-ton, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). La Ford Motor Company era anche parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.